



## COMUNE DI LARI

(Prov. di Pisa)

\*

**Ordinanza n. 11 del 24 LUGLIO 2007**

**Prot. n. 0014431 del 24 LUGLIO 2007**

\*

**OGGETTO: Misure di prevenzione incendi boschivi su tutto il territorio comunale.**

### IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi e' sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;
- Dato atto che, in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di incendi boschivi;
- Ritenuto necessario adottare ogni forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi;
- Constatato che tale fenomeno oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumita';
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003;
- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2004-2006 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1351 del 22.12.2003;
- Vista la D.G.R.T. n. 458 del 25.06.2007 di modifica al Piano Operativo Antincendi Boschivi 2004-2006 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1351 del 22.12.2003
- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;
- Visto l'Atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile in data 11.06.2007 "Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 133 del 11.06.2007;

### ORDINA

- **il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma 1^, del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:**
  - a) **accensione di fuochi e carbonaie;**
  - b) **abbruciamento di residui vegetali;**
  - c) **uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;**
  - d) **accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;**

- e) **qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;**

nei seguenti siti:

- 1) **nei boschi e nelle aree assimilate di cui all'art. 3 della Legge Forestale Toscana;**
  - 2) **negli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 66 della Legge Forestale Toscana;**
  - 3) **in una fascia contigua alle aree di cui ai precedenti punti 1 e 2 di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;**
- **il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;**

**Tale divieto vige fino al giorno 30 Settembre compreso dell'anno corrente, fatto salvo eventuale proroga.**

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, legge 9.10.1967, n. 950, legge 1.3.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da €100,00 a €1.000,00. Resta comunque ferma l'azione di rivalsa di competenza del Sindaco a norma dell'art. 55 del R.D. 3.3.1934, n. 383, sui proprietari dei terreni colpiti da incendi o contermini.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni è affidata agli Agenti della Polizia Municipale dell'Ente, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

La Misericordia nel Comune di Lari tramite i propri Emergentisti in osservanza dell'art. 4 della Convenzione Rep. 3400 del 06.10.2004 stante la presenza diretta sul territorio svolgerà servizio di prevenzione con pattugliamento ed avvistamento di eventuali incendi.

Chiunque avvisti un incendio in atto e' tenuto prioritariamente ad informare:

- **SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana**  
**n. verde 800-425425 - ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'ANNO**
- **COP (Centro Operativo Provinciale) della Provincia di Pisa**  
**n.tel. 050-3160126 ATTIVO ORE 8/20 DAL 19.06.2007 AL 15.09.2007**

L'esistenza di un incendio e l'inosservanza dei disposti di cui alla presente ordinanza può inoltre essere comunicata anche ad uno dei seguenti organi:

- **Pronto intervento VV.F.** (n. Tel. 115);
- **Distaccamento Volontario Vigili del Fuoco di Lari** (n. Tel. 0587/687102)
- **Emergentisti della Misericordia** (n.Tel. 0587 - 685088 )

- **Stazione Carabinieri di Lari** ( n. Tel. 0587 - 684115 );
- **Ufficio Polizia Municipale Lari** ( n. Tel. 0587 - 686111 );
- **N.Tel. Cellulare Polizia Municipale** ( n. 329/6503552 e 329/6503567 );
- **Emergenza ambientale Corpo Forestale dello Stato** ( n. Tel. 1515 );
- **Pronto Intervento Carabinieri;** (n. Tel. 112);
- **Pronto intervento Polizia di Stato** ( n. Tel. 113 );
- **Pronto intervento Guardia di Finanza** (n. Tel. 117);

**In tal caso i suddetti organi devono procedere a girare la comunicazione al COP e/o al SOUP, come in precedenza riportati.**

Il testo della presente ordinanza viene trasmesso a tutti gli Assessorati e Servizi dell'Ente, oltre che per conoscenza alle associazioni di categoria, alle Autorita' Competenti per il territorio.

La presente ordinanza dovra' inoltre essere pubblicizzata a mezzo il sito internet dell'Ente, i mezzi di stampa e comunicazione locali, manifesti e volantinaggio.

Si

### **INVITANO**

inoltre i proprietari di terreni agricoli e non, di garantire in un buon stato di manutenzione la viabilita' campestre e poderale di loro specifica pertinenza: questo al fine di consentire una agevole percorribilita' ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio.

I proprietari ed i possessori di tutte le aree individuate quali potenziale siti di innesco di incendi boschivi ossia bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, oppure i terreni incolti, i coltivi ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree, colpite o minacciate da incendio, devono per le operazioni di spegnimento garantire il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilita'.

Dalla Residenza Municipale, Lari li' 24.07.2007

**IL SINDACO**  
**Ivan MENCACCI**